



## SPORTELLO FISCALE AFFILIATE E TESSERATI

### Circolare informativa

20/06/2022

#### Obbligo di emissione della fattura elettronica

Si ricorda a tutti i sodalizi sportivi che dal **01 Luglio 2022** l'adempimento dell'emissione della fattura in formato elettronico diventerà generalizzato ed interesserà anche i soggetti sino a tale data esonerati, con particolare riferimento, per quanto riguarda il "mondo sportivo", ai titolari di partita IVA forfettari.

**Dal 1° luglio 2022** saranno quindi tenuti ad emettere fattura elettronica:

- i. Soggetti passivi che rientrano nel **regime di vantaggio**, c.d. "minimi" (art 27 commi 1 e 2 del DL 98/2011);
- ii. Soggetti passivi che applicano il **regime forfettario** (art 1 commi da 54 a 89 della L 190/2014);
- iii. **Associazioni e società sportive dilettantistiche** (art 1 e 2 della L 389/91) che hanno optato per il regime forfettario ex **L. 398/1991** e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito proventi per un importo non superiore a **65.000 euro** (i sodalizi con ricavi > 65.000,00 sono già assoggettati all'obbligo di F.E.)

Le fattispecie sopra indicate sub i. e ii. possono interessare gli istruttori, allenatori, Personal Trainer, massaggiatori ed altri soggetti che operano in ambito sportivo e che usufruiscono dei suddetti regimi speciali.

Tuttavia, i **titolari di partita IVA in regime forfettario** che hanno percepito, nel corso del 2021, ricavi e compensi ragguagliati ad anno non superiori a **25.000 euro sono esonerati** dall'obbligo di fatturazione elettronica e potranno quindi continuare ad emettere fatture in modalità analogica. Per tali soggetti l'obbligo decorrerà dal 01/01/2024.

Sono inoltre esclusi dall'obbligo anche coloro i quali hanno aperto o apriranno la PIVA nel corso del 2022, optando per l'applicazione del regime forfettario.

Per i contribuenti soggetti al nuovo obbligo, è inoltre previsto un **periodo transitorio** nel corso del quale avranno più tempo per l'emissione della fattura elettronica: le operazioni effettuate nel mese di luglio potranno essere fatturate entro il 31 agosto senza applicazione di sanzioni, quelle effettuate ad agosto entro il 30 settembre e quelle effettuate a settembre entro il 31 ottobre 2022.

A decorrere dalle operazioni effettuate nel mese di ottobre dovranno essere osservati i termini "ordinari" quindi le fatture dovranno essere **emesse entro 12 giorni** dall'effettuazione dell'operazione.

Se l'emissione della fattura in regime forfettario è fuori campo IVA, e l'importo fatturato supera i 77,47 euro, **si rende necessaria l'applicazione dell'imposta di bollo di 2 euro**. Fino a quando l'emissione della fattura sarà cartacea il bollo dovrà essere applicato materialmente sulla fattura. Dal momento in cui la fatturazione avverrà con modalità elettroniche occorrerà spuntare la voce "SI" nel campo "Bollo virtuale" contenuto all'interno del tracciato record della fattura elettronica.

L'Agenzia delle entrate conteggerà il bollo **trimestralmente**, ed il versamento dell'imposta di bollo dovrà essere effettuato trimestralmente entro il secondo mese successivo al trimestre di riferimento (per il trimestre luglio/settembre 2022 il versamento dovrà essere effettuato **entro il 30 novembre 2022**).

Quest'ultimo adempimento non interesserà i sodalizi sportivi in regime di L. 398/1991 ma solo gli istruttori, P.T., etc, in regime forfettario.

#### **ATTENZIONE:**

1. L'emissione di fattura in formato cartaceo laddove sia richiesto il formato elettronico rappresenta una fattispecie di omessa fatturazione: in tal caso il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di **operazioni imponibili, è soggetto, ai sensi dell'art. 6, c. 1, d. lgs. 471/1997**, alla sanzione amministrativa dal 90% al 180% dell'imposta, con importo minimo di 500 euro. Se, invece, gli importi non fatturati sono **non imponibili, esenti o non soggetti** a imposta sul valore aggiunto o soggetti all'inversione contabile, la sanzione, ai sensi del successivo comma 2, è **compresa tra il cinque ed il dieci per cento** dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la **sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000**. In ogni caso, è possibile applicare l'istituto del ravvedimento operoso.
2. In secondo luogo, si ricorda che, a norma dell'art. 74, VI comma, del d.p.r. 633/72, chi ha optato per il "regime 398" è esonerato dall'emissione della fattura (anche elettronica) "tranne

*che per le prestazioni di sponsorizzazione ... e per le prestazioni pubblicitarie” (oltre che “per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica”), salvo che la fattura non sia richiesta dal cliente: le fatture che un piccolo sodalizio sportivo ha l’obbligo di emettere sono quindi, solitamente, molto poche.*

3. Infine, si ricorda che l’obbligo in oggetto è relativo alla fatturazione delle operazioni aventi natura commerciale: nessun obbligo di fatturazione, né cartacea né elettronica, continua ad essere previsto per l’incasso delle quote associative e/o dei c.d. “corrispettivi de-commercializzati”, ovvero delle quote di frequenza ai corsi sportivi da parte di soci o tesserati del sodalizio.

\*\*\*\*\*

Distinti saluti

Giuliano Sinibaldi

